

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE,
MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI - Edizione 5

Lotto 2



CONVENZIONE PER
LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI
RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E
S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000
LOTTO 2
CIG 554638802C

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 28/01/2016 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Piazza degli affari 2, capitale sociale Euro 10.740.236.908,50 iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria, in persona del Procuratore Speciale Ing. Luigi Carfagnini giusta procura del 20 Febbraio 2014, Notaio Maria Chiara Bruno, Rep. n. 28490, Racc. 10445; ;
(nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27



dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli Contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 2 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 17.01.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-12 del 17.01.2014;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire le Lettere d'Ordine e gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;



- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. ed avente n. BP0609475 per un importo di Euro 9.484.147,46=(novemilioniquattrocentoottantaquattromilacentosessantasette/46) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. ed avente n. BP0609476 per un importo pari ad Euro 14.550= (quattordicimilacinquecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché le polizze assicurative per la responsabilità civile rilasciate dalla Generali Italia S.p.A. ed aventi n. 343618820 e 343618821 stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative Appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Suddivisione in Lotti), l'Allegato "G" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "H" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).



ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente avvio (per l'utilizzazione) della Convenzione;
 - f) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Lotto**: comprende le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione in favore delle "Altre Amministrazioni" come individuate nel pertinente elenco di cui all'Allegato "F";
 - h) **Importo massimo della Convenzione**: si intende l'importo massimo contrattuale stabilito nel successivo articolo 4;
 - i) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro



potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle "Altre Amministrazioni" di cui all'Allegato "F", nel seguito anche solo Amministrazioni Pubbliche, della fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle "Altre Amministrazioni" a prestare le seguenti attività:

- a) Forniture per lo sviluppo delle reti:
 - i. progettazione della rete locale;
 - ii. fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione di cablaggi strutturati;
 - iii. fornitura, installazione e configurazione delle seguenti tipologie di apparati attivi:
 1. switch;
 2. prodotti per l'accesso wireless;
 3. dispositivi per la sicurezza delle reti;
 - iv. fornitura, installazione e configurazione di gruppi di continuità;
 - v. lavori di posa in opera della fornitura;
 - vi. certificazione del sistema di cablaggio strutturato;
 - vii. servizio di assistenza al collaudo;
 - viii. servizio di dismissione dell'esistente;
 - ix. lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura;
- b) Servizi di assistenza, manutenzione e gestione:
 - i. assistenza e manutenzione del nuovo;
 - ii. assistenza e manutenzione dell'esistente;
 - iii. Servizio di intervento su chiamata su PDL;
 - iv. servizio di gestione da remoto della rete;
 - v. servizio di gestione on-site della rete;
- c) Servizio di addestramento:
 - i. servizio di addestramento sulla fornitura;
 - ii. servizio di addestramento sulle reti locali.

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo pari ad Euro 38.000.000,00.

2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement



della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato G; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione.

3. Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato G.
4. Il Fornitore garantisce che i prodotti e gli apparati e/o apparecchiature offerti in sede di gara di cui alle premesse dovranno essere disponibili per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, salva l'ipotesi di "fuori produzione" nei limiti e alle condizioni di cui al successivo articolo 17.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dal 04/03/2016; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari al periodo di prestazione del servizio di assistenza e manutenzione in ragione della modalità prescelta dalla singola Amministrazione Contraente e, quindi, potranno avere una durata pari a 12 (dodici), 24 (ventiquattro) mesi, 36 (trentasei) o di 48 (quarantotto) mesi, in ogni caso decorrenti dalla "Data di Accettazione" di cui oltre, ovvero, dalla data della "Lettera di avvio del servizio" per gli Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto:



- a) Servizi di Assistenza e Manutenzione dell'esistente (par. 2.6.1.3 del Capitolato Tecnico);
- b) Servizio di intervento su chiamata su PDL (par. 2.6.2 del Capitolato Tecnico);
- c) Servizio di gestione da remoto della rete (par. 2.6.3.2 del Capitolato tecnico);
- d) Servizio di gestione on-site della rete (par. 2.6.3.3 del Capitolato Tecnico);
- e) Servizio di addestramento (par. 2.7 del Capitolato Tecnico).

Inoltre, per i servizi di cui al precedente comma, lettere a), c) e d), e per il Servizio di Assistenza e Manutenzione del nuovo (par. 2.6.1.2 del Capitolato Tecnico), l'Amministrazione potrà prevedere una durata con periodicità trimestrale, fermo restando la durata minima di 12 mesi, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico.

3. Resta fermo che gli Ordinativi di Fornitura inerenti i servizi che seguono e relativi al parco pre-installato potranno essere emessi entro e non oltre i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione e che tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza:
 - a) Servizi di Assistenza e Manutenzione dell'esistente (par. 2.6.1.3 del Capitolato Tecnico);
 - b) Servizio di intervento su PDL (par. 2.6.2 del Capitolato Tecnico);
 - c) Servizio di gestione da remoto della rete (par. 2.6.3.2 del Capitolato tecnico);
 - d) Servizio di gestione on-site della rete (par. 2.6.3.3 del Capitolato Tecnico).

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) verificare che l'Ordinativo di Fornitura emesso nei suoi confronti dall'Amministrazione Contraente sia stato da quest'ultima correttamente emesso sulla base dei criteri esposti di seguito nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico;
 - b) conseguentemente, non dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura erroneamente emessi in riferimento ai menzionati criteri, previa immediata segnalazione per iscritto dell'errore all'Amministrazione e a Consip S.p.A..
2. Il criterio in base al quale le Amministrazioni dovranno emettere gli Ordinativi di Fornitura nei confronti degli aggiudicatari dei Lotti di cui alla gara in premessa è quello della tipologia di Amministrazione in ragione della suddivisione stabilita nell'Allegato "F".
3. Il Fornitore garantisce, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi Allegati, che:
 - a) i prodotti, i sistemi e le apparecchiature forniti in esecuzione della presente Convenzione hanno le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica, e sono conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b) per le forniture, per i servizi e, comunque, per ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegherà tutte le strutture ed il personale necessario per la loro esatta realizzazione, anche secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati.



4. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti ed oggetto di fornitura della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica.
5. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedano il ritiro di apparecchiature/apparati per lo smaltimento, il Fornitore dichiara e si impegna di svolgere dette attività nel rispetto degli adempimenti stabiliti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, del D.M. 17 dicembre 2009 recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010 n. 65, del D.Lgs. 205/2010 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per la parte allo stato applicabile, nonché del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Con riferimento alle modalità di attivazione della fornitura, il Fornitore è consapevole ed accetta le modalità e gli adempimenti stabiliti nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico. In particolare, in caso di ritardo o inadempimento del Fornitore nelle modalità di esecuzione delle attività prodromiche all'Ordinativo di Fornitura ivi stabilite, l'Amministrazione ha l'onere di comunicare alla Consip S.p.A. detti ritardi e/o inadempimenti, evidenziando, anche con opportuna documentazione a supporto, le relative circostanze di fatto, anche al fine dell'applicazione da parte della Consip S.p.A., laddove di competenza, delle penali di cui oltre nei confronti del Fornitore.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Preliminarmente all'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Pubblica interessata all'acquisizione di quanto oggetto della presente Convenzione, svolta l'analisi dei propri fabbisogni, dovrà redigere il documento "*Analisi dei requisiti e delle esigenze dell'Amministrazione*" e procedere alla emissione della "*Richiesta di Progetto Preliminare*" da inviare al Fornitore, tutto secondo le modalità stabilite nel paragrafo 2.1.1 del Capitolato Tecnico; tale attività potrà essere esperita anche mediante l'ausilio del servizio di help desk messo a disposizione dal Fornitore.
Del sopralluogo e delle attività previste per tale fase, come stabilite nel paragrafo 2.1.1 del Capitolato Tecnico, verrà redatto apposito verbale tra l'Amministrazione e il Fornitore.
2. Successivamente, conclusa la fase del sopralluogo, il Fornitore dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione richiedente un "*Progetto e Preventivo economico preliminare*", sulla base delle esigenze rilevate e dei prezzi stabiliti nella presente Convenzione, tutto secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1 del Capitolato Tecnico.
3. Il predetto "*Progetto e Preventivo economico preliminare*" dovrà essere approvato dall'Amministrazione.
Detta approvazione potrà essere espressa mediante atto autonomo, ovvero mediante l'invio al Fornitore della "*Lettera d'ordine per la redazione del Progetto esecutivo*".
4. Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione richiedente il "*Progetto esecutivo*", il cui contenuto è stabilito nel paragrafo 2.1.3 del Capitolato Tecnico, entro il termine perentorio di 25 (venticinque) giorni solari decorrenti dalla ricezione della "*Lettera d'ordine per la redazione del Progetto esecutivo*", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.



Unitamente al “*Progetto esecutivo*”, il Fornitore dovrà consegna all’Amministrazione richiedente il *Preventivo economico definitivo*

5. Il “*Progetto esecutivo*” e la documentazione a corredo è sottoposta ad approvazione dell’Amministrazione richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del Progetto medesimo.

Entro il medesimo termine l’Amministrazione potrà richiedere modifiche e/o integrazioni della documentazione presentata dal Fornitore; quest’ultimo dovrà consegnare all’Amministrazione il “*Progetto esecutivo*” ed il *Preventivo economico definitivo* modificato e/o integrato entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di invio della relativa richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

6. Il “*Progetto esecutivo*” ed il *Preventivo economico definitivo* eventualmente modificati e/o integrati sono approvati dall’Amministrazione mediante l’emissione ed invio dell’Ordinativo di Fornitura.

Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente emetta una *Lettera d’ordine per la redazione del Progetto esecutivo* ma, dopo la redazione del *Progetto esecutivo* da parte del Fornitore, non si determini ad approvare detto Progetto e, quindi, di non procedere all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione medesima dovrà comunque corrispondere al Fornitore un corrispettivo per le attività di progettazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 2.1.2 del Capitolato Tecnico.

7. Per le Amministrazioni che non hanno necessità della fase di progettazione in quanto già in possesso del Progetto esecutivo, queste dovranno inviare detto Progetto al Fornitore in quanto oggetto di “*verifica di compliance*” con le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione. In tale caso, il Fornitore dovrà ultimare la predetta verifica entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione del Progetto medesimo, tutto secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.2 del Capitolato Tecnico.

In caso di esito positivo della verifica e, comunque, decorso inutilmente tale termine, il Progetto esecutivo fornito dall’Amministrazione si intenderà approvato e l’Amministrazione potrà emettere l’Ordinativo di Fornitura.

8. Per le Amministrazioni che abbiano necessità di una mera fornitura dei soli beni o servizi di cui alla Tabella 2 del Capitolato Tecnico e non abbiano necessità di un sopralluogo da parte del Concorrente aggiudicatario né di un progetto, queste possono procedere, mediante l’ordinativo di fornitura, con l’acquisizione di soli beni di cui necessitano utilizzando, in tutte le fasi di acquisizione, il sistema di e-procurement della Consip.

ARTICOLO 8

CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La fornitura ed i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti l’esecuzione di tutti i servizi e le attività indicati e descritti nel Capitolato Tecnico e nelle sue Appendici.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel



Progetto esecutivo predisposto dal Fornitore ed approvato, così come specificato nel Capitolato Tecnico.

4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare e svolgere gli stessi nel rispetto delle specifiche, delle modalità e dei tempi indicati nell'Ordinativo di Forniture e nel Progetto esecutivo, tutto nel rispetto degli impegni assunti dal Fornitore nella propria Offerta Tecnica, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare le verifiche di conformità, ivi incluso il collaudo iniziale delle forniture e dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, secondo quanto stabilito al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico; tale collaudo, che potrà essere eseguito anche a campione, verrà effettuato, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico.
6. Il collaudo di cui al precedente comma si intende positivamente superato solo se le verifiche di conformità abbiano dato esito positivo ed i beni ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del "Verbale di collaudo" positivo, verrà considerata quale "Data di accettazione" della fornitura, intesa come accettazione ed attivazione della fornitura medesima, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
8. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà eliminare i malfunzionamenti/sostituire le parti e comunicare la disponibilità al secondo collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data verbale di collaudo negativo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Qualora anche il secondo collaudo abbia esito nuovamente negativo, ferma l'applicazione delle penali, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di procedere ad ulteriori collaudi, ovvero a dichiarare risolto di diritto l'Ordinativo di Fornitura secondo quanto oltre stabilito.
10. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
11. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture o dei servizi (CEF o CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione Contraente, dell'avvenuta prestazione dell'oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9

SERVIZI CONNESSI E LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore è tenuto a prestare tutti i servizi oggetto della presente Convenzione, ivi inclusi quelli opzionali se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente per la durata e con modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e/o, se



- migliorative, nell'Offerta Tecnica. Ciò vale sia per i servizi obbligatori sia, ove richiesti dalle Amministrazioni contraenti, per i servizi che nel Capitolato tecnico sono definiti opzionali.
2. Riguardo ai servizi di assistenza e manutenzione, per ciascuna delle fasce di performance di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a prestare il menzionato servizio per la durata e con modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, restando inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
 3. Riguardo ai servizi di assistenza tramite Call Center, il Fornitore deve, alla data di stipula della presente Convenzione, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante un Call Center secondo modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente atto. Entro e non oltre il termine d'anzì indicato il Fornitore deve, altresì, rendere noti il numero telefonico (con costo a carico del destinatario, oltretutto, un numero verde), il numero di fax e l'indirizzo e-mail dedicati. Il mancato rispetto del termine indicato nel presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui oltre.
 4. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato via email all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente a data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
 5. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ed in appendice al medesimo, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare alla Consip S.p.A..
 6. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
 7. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinatori di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi dell'indicazione di quantitativo, importo, valore stimato di contratto e di ogni altra informazione ritenuta utile, opportuna e/o necessaria;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Consegna (ove prevista);
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
 8. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1.2. del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio della fornitura e dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati



che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato "A". Rimane fermo che Consip S.p.A., nel corso di vigenza della Convenzione, si riserva la facoltà di modificare: i) l'elencazione dei dati di rendicontazione e monitoraggio; ii) il tracciato e le modalità secondo cui i dati medesimi devono essere inoltrati alla Consip;

9. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi e le attività, anche connesse alla fornitura, oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i livelli di servizio stabiliti nel corpo del Capitolato Tecnico.
10. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli di servizio e dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per le forniture e/o i servizi oggetto della presente Convenzione, così come indicati e descritti nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo di cui all'Allegato "D".
2. I corrispettivi sono maturati e, quindi, dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 8, comma 7, ad eccezione dei seguenti corrispettivi:
 - a) i corrispettivi relativi al servizio di assistenza e manutenzione ed ai servizi di gestione, espressi in un canone annuo (per ogni annualità di durata del servizio), al termine del periodo di riferimento; in caso di periodicità inferiore all'annualità, verrà corrisposto la quota parte del canone annuo;
 - b) i corrispettivi relativi ai servizi di intervento su PDL, al termine dell'esecuzione dei servizi medesimi e comunque al termine della validità del pacchetto;
 - c) il corrispettivo relativo al servizio di addestramento e formazione, a seguito dell'esito positivo della verifica e valutazione sull'andamento dei corsi, quindi a decorrere dalla data riportata nella scheda di valutazione con esito positivo dei corsi medesimi, così come stabilito nel Capitolato Tecnico;
 - d) il corrispettivo per l'esecuzione della fase di progettazione, svolta a seguito di Lettera d'ordine dell'Amministrazione che, tuttavia, non emetta – per fatto non imputabile al Fornitore – l'Ordinativo di Fornitura, allo spirare del termine per l'approvazione del progetto esecutivo.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza sopra stabilita e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti correnti indicati nell'area "documentazione"



relativa alla Convenzione in oggetto sul portale www.acquistinretepa.it. Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

4. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
5. In caso di Ordinalivi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
6. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinalivi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
7. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
8. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai



sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto.

9. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
10. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari al 0,001%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nell'ultima fattura utile relativa ai servizi oggetto dell'Ordinativo di fornitura, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
11. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (RID) verrà riconosciuto uno sconto pari al 0,001%.
12. Le Amministrazioni Contraenti si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
13. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 8 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,001%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "**Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze**" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Nell'ipotesi di ritardo e/o inadempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività, delle forniture e/o dei servizi oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura, delle Lettere d'ordine o della Convenzione, non imputabile rispettivamente all'Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per



quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel Capitolato Tecnico, nei chiarimenti forniti in gara e nelle eventuali errata corrige, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 9, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. la relativa penale, secondo quanto stabilito al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 2, 3, e 6 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "H" e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo articolo, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000,00=(tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13



CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 11/02/2016 dalla ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. avente n. BP0609475 di importo pari ad Euro 9.484.147,46= (novemilioniquattrocentoottantaquattromilacentoquarantasette/46), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.

La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza semestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza semestrale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.

3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. in data 11/02/2016 e avente n. BP0609476 pari ad un importo di Euro 14.550=(quattordicimilaquattrocentocinquanta/00).
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14



RISOLUZIONE E RECESSO

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al secondo abbia esito negativo,
 - b) qualora abbiano esito negativo le verifiche di conformità e corrispondenza delle apparecchiature, effettuate in corso di fornitura anche dalla Consip S.p.A. o da terzi da questa incaricati (organismi terzi accreditati);
 - c) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 10 (dieci) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione,
 - d) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, commi 5 e 6,
 - e) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06.
3. Per gli Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto i "Servizi di Assistenza e Manutenzione del nuovo" (par. 2.6.1.2 del Capitolato Tecnico), "Servizi di Assistenza e Manutenzione dell'esistente" (par. 2.6.1.3 del Capitolato Tecnico), "Servizio di gestione da remoto della rete" (par. 2.6.3.2 del Capitolato Tecnico), "Servizio di gestione on-site della rete" (par. 2.6.3.3 del Capitolato Tecnico) aventi durata superiore a 24 (ventiquattro) mesi, l'Amministrazione Contraente, a decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese, ha facoltà di recedere dall'Ordinativo di fornitura medesimo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.

In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - lavori di posa in opera della fornitura;
 - installazione e configurazione degli apparati attivi;
 - certificazione del sistema di cablaggio strutturato
 - servizio di dismissione dell'esistente;



- realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura;
 - servizio di assistenza e manutenzione;
 - servizio di intervento su chiamata su PDL (MAC e Manutenzione);
 - servizio di gestione on-site della rete;
 - servizio di addestramento sulla fornitura e sulle reti locali.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILI DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale nonché i Responsabili del Servizio Provinciale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, per quanto di rispettiva competenza in ragione di quanto stabilito al paragrafo 3.1.2 del Capitolato Tecnico, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura offerta nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
- a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Produttore;
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione;
 - c) schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, in copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
- Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.
2. Consip S.p.A. procede alla analisi della documentazione di cui sopra ed alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip S.p.A. ogni ulteriore e più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione. La Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di richiedere



al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., un campione di detto prodotto;

3. In caso di esito positivo della predetta verifica, Consip S.p.A. provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'autorizzazione alla sostituzione e, quindi, alla fornitura dell'apparato offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, Consip S.p.A. provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura dell'apparato offerto in sostituzione, riservandosi altresì di recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 18

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali "evoluiti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, con comunicazione alla Consip S.p.A. in cui dia conto dell'intervenuta evoluzione tecnologica, producendo altresì:
 - dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore, (in ordine: *i*) alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii*) alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; *iii*) alla descrizione delle caratteristiche "evolutive"
 - schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, che il concorrente dovrà produrre in copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. Consip S.p.A. procederà all'analisi della documentazione di cui sopra ed alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto o servizio "evoluto", di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto o servizio sostituito. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni ulteriore e più idonea documentazione tecnica del prodotto o servizio offerto in sostituzione. La Consip si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto "evoluto" ovvero di sottoporre a collaudo il servizio "evoluto".
4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.

ARTICOLO 19

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari allo 0,75% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri



soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

- 2- Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "H" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "H". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "H" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "H".
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, alternativamente, su uno dei due conti correnti dedicati presso Unicredit S.p.A. con IBAN IT40D0200805365000004887937 e presso Intesa SanPaolo S.p.A. con IBAN IT38O0306903240100000005558
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del



beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "H" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "H". Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.

7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta. Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "H" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "H".
9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle



somme oggetto di riscossione.

11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 29/02/2016



CONSIP S.p.A.
Ing. Luigi Marroni
C.F.: MRRLGU57M11C227Y
Certificatore: Postecom CA3
Validità: dal 18/06/2015 al 18/06/2018
Firma digitale: n. 3599590

TELECOM ITALIA S.p.A.
Ing. Luigi Carfagnini
C.F.: CRFLGU70A02H501U
Certificatore: TI TRUST TECHNOLOGIES CA
Validità: dal 24/04/2014 al 23/04/2017
Firma digitale: n. 1009814

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Modalità di attivazione della fornitura); Articolo 8 (Consegna, attivazione, verifica di conformità e accettazione); Articolo 9 (Servizi connessi e Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione e recesso); Articolo 17 (Fuori produzione); Art. 19 (Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 29/02/2016

TELECOM ITALIA S.p.A.
Ing. Luigi Carfagnini
C.F.: CRFLGU70A02H501U
Certificatore: TI TRUST TECHNOLOGIES CA
Validità: dal 24/04/2014 al 23/04/2017
Firma digitale: n. 1009814